

(N. 1675)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 aprile 1951 (V. Stampato N. 1856)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 MAGGIO 1951

---

Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione  
fabbricati in Italia o importati dall'estero

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietra focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, è consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**